

COMUNE DI ARDARA

Provincia di Sassari

**Regolamento generale
per la
disciplina delle Entrate Comunali**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 06 del 04.05.2023

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento**
- Art. 2 - Definizione delle entrate**
- Art. 3 - Regolamenti tributari specifici**
- Art. 4 - Limiti dei regolamenti**
- Art. 5 - Modalità di riscossione delle entrate**

TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I - GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

- Art. 6 - Forme di gestione delle entrate**
- Art. 7 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali**
- Art. 8 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie**
- Art. 9 - Accertamento Patrimoniale esecutivo e accertamento tributario esecutivo**
- Art. 10 - Aliquote e tariffe**
- Art. 11 - Rimborso spese amministrative, oneri di riscossione, spese di notifica**
- Art. 12 - Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni**
- Art. 13 - Sospensione o differimento dei termini ordinari di versamento dei tributi locali**
- Art. 14 - Rapporti con il contribuente e diritto di informazione**
- Art. 15 - Attività di controllo delle entrate tributarie**
- Art. 16 - Attività di liquidazione e accertamento delle entrate tributarie**
- Art. 17 - Accertamento delle entrate non tributarie**
- Art. 18 - Notificazione degli atti**

CAPO II- RISCOSSIONE E RIMBORSI

- Art. 19 - Riscossione ordinaria**
- Art. 20 - Riscossione coattiva**
- Art. 21 - Sospensione e dilazione dei termini di versamento**
- Art. 22 - Rimessione in termini**

Art. 23 - Rimborsi

Art. 24 - Compensazione verticale tra crediti e debiti tributari

Art. 25 - Dilazioni di pagamento

Art. 26 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione

Art. 27 - Crediti di modesta entità

Art. 28 - Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi

Art. 29 - Limiti di esenzione per crediti derivanti da violazioni di obblighi tributari

Art. 30 - Limiti per il recupero di crediti nell'ambito delle procedure concorsuali

TITOLO III - CONTENZIOSO, STRUMENTI DEFLATTIVI E DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 31 - Contenzioso

Art. 32 - Sanzioni tributarie

CAPO I -AUTOTUTELA

Art. 33 - Autotutela

CAPO II - RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 34 - Reclamo e mediazione tributaria

CAPO III DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 35 - Istituzione del diritto di interpello

Art. 36 - Procedure ed effetti

Art. 37 - Legittimazione e presupposti

Art. 38 - Contenuto dell'istanza di interpello

Art. 39 - Inammissibilità dell'istanza

CAPO IV-ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 40 - Istituto dell'accertamento con adesione

Art. 41 - Ambito di applicazione dell'istituto

Art. 42 - Attivazione del procedimento di definizione

Art. 43 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale

Art. 44 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art. 45 - Effetti dell'istanza di accertamento con adesione

Art. 46 - Esame dell'istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente ed invito a comparire

Art. 47 - Procura

Art. 48 - Contraddittorio

Art. 49 - Atto di accertamento con adesione

Art. 50 - Modalità di versamento. Rateizzazione

Art. 51 - Perfezionamento dell'adesione

Art. 52 - Effetti della definizione

Art. 53 - Riduzione delle sanzioni

Art. 54 - Omesso, parziale, tardivo versamento delle somme dovute

TITOLO V- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55 - Disposizioni finali ed entrata in vigore.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina in via generale le entrate Comunali, siano esse tributarie o non tributarie, con esclusione di trasferimenti erariali, regionali e provinciali, nel rispetto dell'esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'Ente, siano essi di carattere tributario o meno e in particolare le disposizioni del Regolamento Comunale di contabilità purché non in contrasto o incompatibili con le norme dettate dal presente Regolamento.

Art. 2 - Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3 - Regolamenti tributari specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione e la disciplina di ogni singolo tributo sono contenuti in appositi regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Art. 4 - Limiti dei regolamenti

1. Il presente regolamento e gli altri regolamenti di natura tributaria devono tenere conto dei limiti posti dalla Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
2. Essi, pertanto, non possono recare norme aventi ad oggetto la soggettività passiva, le fattispecie imponibili e le aliquote massime d'imposta e devono rispettare la prevalenza costituzionalmente riservata agli atti di normazione primaria, i principi generali dell'ordinamento giuridico ed i principi direttivi fissati dalla legge in materia regolamentare.
3. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trovi disciplina nell'apposito specifico regolamento di un singolo tributo. In questi ultimi casi il presente regolamento integra quelli specifici.

Art. 5 - Modalità di riscossione delle entrate

1. Il presente regolamento disciplina, nello specifico, le modalità di riscossione spontanea e coattiva delle entrate comunali e le attività inerenti alla gestione dei crediti tributari e non tributari successive alle procedure ordinarie di pagamento volontario, con particolare riguardo alle attività di recupero mediante riscossione coattiva.
2. Il comune in luogo della riscossione coattiva tramite ruolo può optare per la riscossione diretta coattiva con ingiunzione fiscale, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e applicando le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 792 a 815 della L. 160/2019 o altro titolo esecutivo idoneo previsto dalla legge, attivando le procedure cautelari ed esecutive previste dalla disciplina vigente, adeguate alle singole fattispecie.
3. Nel caso in cui il comune decida di avvalersi dell'Agente della riscossione per il recupero coattivo delle somme dovute, l'applicazione degli oneri di riscossione e degli interessi è disciplinata dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 112/1999 e dalla disciplina generale che regola l'attività dell'Agente stesso; in tal caso il comune applica unicamente il comma 792, articolo 1 della L. 160/2019.

TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I - GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 6 - Forme di gestione delle entrate

1. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate, nel rispetto delle seguenti norme:
 - a) in forma diretta;
 - b) in forma associativa in relazione al disposto degli articoli 27, 30, 31 e 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 - c) in concessione a soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;
 - d) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;
 - e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.
2. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Art. 7 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per l'eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità e attitudine, titolo di studio.
3. In particolare, il funzionario responsabile:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutorietà sui ruoli/sulle liste di carico di riscossione, anche coattiva, delle entrate tributarie e cura la trasmissione degli stessi al concessionario;
 - d) forma l'elenco dei soggetti nei confronti dei quali devono essere intraprese le azioni esecutive di riscossione coattiva;
 - e) sottoscrive gli atti di riscossione coattiva in caso di gestione diretta;
 - f) dispone i rimborsi;
 - g) concede, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, il beneficio della rateizzazione dei crediti tributari arretrati;
 - h) cura il contenzioso;
 - i) esercita, all'occorrenza, il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione;
 - j) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - k) ha funzione di impulso in ordine ad una più efficace gestione del tributo e propone progetti, iniziative, forme di collaborazione tra enti e ogni altra azione volta a migliorare l'attività impositiva;
 - l) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo;
 - m) compie ogni altra attività di gestione non riservata agli organi istituzionali del Comune;
 - n) comunica annualmente al servizio finanziario l'elenco dei crediti inesigibili, ivi compresi quelli sottoposti a procedure concorsuali.
4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio cui appartiene l'ufficio tributario.

Art. 8 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti alle diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Art. 9 – Accertamento Patrimoniale esecutivo e accertamento tributario esecutivo

1. Preventivamente rispetto all'attivazione delle procedure esecutive e cautelari l'ufficio procede all'invio di un accertamento patrimoniale o di un accertamento tributario, muniti di formula esecutiva, tramite posta certificata PEC ovvero con raccomandata A/R o tramite messo comunale, concedendo 60 giorni per il pagamento.
2. Gli atti di cui al comma 1) devono essere sottoscritti dal dirigente dell'area a cui si riferisce l'entrata da riscuotere.
3. Nei casi in cui la notifica degli atti di cui al comma 1) non vada a buon fine per "irreperibilità" o per "destinatario sconosciuto" l'ufficio provvede ad effettuare, previa acquisizione del certificato anagrafico,

la richiesta di notifica a mani ai messi del comune in cui il contribuente risiede o ha fissato la propria sede legale.

4. Gli atti esecutivi di cui al comma 1) devono contenere:

- a) Indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari.
- b) L'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto.
- c) Gli oneri e le spese di riscossione coattiva dovuti a carico di coloro che provvedono al versamento di quanto intimato nei 60 giorni successivi all'esecutività dell'atto e oltre tale termine.
- d) L'avvertimento che decorsi 60 giorni dall'esecutività dell'atto si procederà all'avvio delle procedure esecutive e cautelari.
- e) L'avvertimento che decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto si procederà all'applicazione degli interessi moratori.
- f) La rivalsa delle spese di notifica ed esecutive determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lett. b) della L. 160/2019.

5. Gli uffici, decorsi i termini di cui alle lettere precedenti, procedono all'iscrizione a ruolo mediante invio del flusso al concessionario ovvero, in caso di riscossione coattiva diretta, attraverso l'avvio delle procedure esecutive e cautelari nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente pro tempore.

Art. 10 - Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, le tariffe e i prezzi sono determinati con deliberazione dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. In assenza di atto deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrata.
4. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti e indiretti dei relativi servizi.
5. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione s'intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati nell'anno precedente.

Art. 11 - Rimborso spese amministrative, oneri di riscossione, spese di notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive, sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati come previsto dall'articolo 1, comma 803, della L. 160/2019 e successivi decreti attuativi:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per

compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero.

2. Le disposizioni di cui al comma 1) si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910.

3. In caso di affidamento all'esterno delle procedure di riscossione coattiva gli eventuali maggiori oneri rispetto a quelli indicati al comma 1) restano a carico dell'ente e non possono essere richiesti al contribuente.

Art. 12 – Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. Nel rispetto della normativa e in ossequio al principio dell'autonomia, il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti Comunali di applicazione, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, l'esenzioni e le esclusioni.

2. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

3. Eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovute a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione e avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Regolamento. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici Comunali.

Art. 13 – Sospensione o differimento dei termini ordinari di versamento dei tributi locali

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie di competenza dell'ente possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali ed individuate con i criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. La sospensione o il differimento di cui al comma 1 possono essere disposti esclusivamente nel caso in cui sia proclamato lo Stato di Emergenza Nazionale ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii., per la fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) della legge medesima;

3. Qualora l'evento calamitoso o naturale che origina la dichiarazione di Stato di Emergenza Nazionale si verifichi nei 15 giorni antecedenti la scadenza dei termini ordinari di versamento delle entrate tributarie di competenza dell'ente, o comunque non sia possibile la convocazione del Consiglio Comunale, la sospensione o il differimento di cui al comma 1 sono disposti dalla Giunta Comunale ed in seguito comunicati al Consiglio Comunale.

Art. 14 – Rapporti con il contribuente e diritto di informazione

1. I rapporti tra il contribuente ed il comune sono improntati al principio della collaborazione, semplificazione e della buona fede, nonché della pari dignità, trasparenza e pubblicità.

2. L'Ufficio Tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi comunali mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.

3. Qualora norme di legge inderogabili rendano inapplicabili una qualsiasi disposizione del presente regolamento o dei regolamenti specifici, ovvero parte di essa, il comune provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione ovvero nella versione consultabile sul sito internet dell'ente.
4. L'Ufficio Tributi mette a disposizione in tempo utile i modelli di dichiarazione, di versamento, le istruzioni e quant'altro risulti necessario all'adempimento dell'obbligazione tributaria. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.
5. Il comune collabora con le associazioni rappresentative di interessi diffusi, con i centri autorizzati di assistenza fiscale e gli ordini professionali, allo scopo di migliorare la conoscenza da parte dei contribuenti degli obblighi e dei diritti in materia di tributi locali e di rendere più agevoli i relativi adempimenti.

Art. 15 – Attività di controllo delle entrate tributarie

1. Il funzionario responsabile del tributo cura, nel rispetto dei termini di prescrizione, il controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente da norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate. L'attività di controllo dei versamenti costituisce atto dovuto.
2. Di norma all'inizio dell'anno la Giunta Comunale, con l'ausilio e/o su proposta del funzionario responsabile dei singoli tributi, definisce il programma selettivo delle ulteriori attività di controllo da effettuare durante l'anno, tenuto conto di:
 - ✓ indicatori di elusione/evasione disponibili;
 - ✓ scadenze di legge;
 - ✓ capacità operativa dell'Ufficio Tributi;
 - ✓ progetti già avviati;
 - ✓ disponibilità di banche dati e/o collegamenti con sistemi informativi.
3. Il funzionario responsabile del tributo assume tutte le iniziative utili per garantire il potenziamento dell'attività di controllo, favorendo il collegamento con i sistemi informativi immobiliari del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati utili ai fini del recupero dell'evasione.
4. Ove ne ravvisi la necessità, la Giunta Comunale può autorizzare progetti finalizzati all'incremento delle entrate e al controllo di specifici ambiti di evasione e/o elusione.
5. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivi, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

Art. 16 – Attività di liquidazione e accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di controllo e accertamento delle entrate tributarie dev'essere improntata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge.
3. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione e accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti Comunali, dal disciplinare della concessione.

4. Negli avvisi di accertamento e nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e, in generale, in tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate tributarie elaborati con sistemi informatici automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita a mezzo stampa del funzionario responsabile ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

5. Gli atti di accertamento e di riscossione relativi alle entrate tributarie, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono formati in conformità alla disciplina dettata dai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 17 - Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata è accertata quando in base a idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza e indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo). Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario, ai sensi del Regolamento Comunale di contabilità. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.

3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. Gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono formati in conformità alla disciplina dettata dai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 18 - Notificazione degli atti

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata alternativamente con una delle seguenti modalità:

- a) messo notificatore;
- b) a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno;
- c) direttamente dagli uffici comunali ovvero dai soggetti ai quali l'ente ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi tramite personale appositamente autorizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 158-160, della legge n. 296/2006
- d) posta elettronica certificata.

CAPO II RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 19 - Riscossione ordinaria

1. Il comune, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate tributarie, privilegia forme che:
 - a) permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
 - b) velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
 - c) assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
 - d) ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.
2. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Qualora nulla venga disposto in merito, si intendono applicabili le norme di legge.
3. Nel caso in cui la riscossione delle entrate tributarie comunali sia affidata ad intermediari previsti da norme di legge, il comune si attiva affinché siano perseguiti i criteri previsti al comma 1.

Art. 20 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui ai D.P.R. 29.09.1973, n. 602, D. Lgs. 112/99, D.Lgs. 46/99 e successive modificazioni ed integrazioni se affidata al concessionario del servizio di riscossione di cui al D.Lgs. 112/99 e successive modificazioni, ovvero con quella indicata dal R.D. 14.04.1910, n. 639, se svolta direttamente dal Comune o affidata ad altri soggetti.
2. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza dell'ente avviene secondo le procedure di cui ai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 21 - Sospensione e dilazione dei termini di versamento

1. I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:
 - a) qualora si verificano situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
 - b) quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;
 - c) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
2. La sospensione o la dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

Art. 22 - Rimessione in termini

1. La Giunta Comunale, con proprio motivato provvedimento, può rimettere in termini i contribuenti interessati, qualora l'adempimento degli obblighi tributari, ivi compreso quello inerente al versamento dei tributi, sia stato impedito per causa di forza maggiore ovvero eventi eccezionali e imprevedibili non dipendenti o comunque riconducibili alla volontà ed alla buona fede dei contribuenti.

Art. 23 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve contenere:
 - a) le generalità del contribuente e del richiedente, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria, ove possibile;
 - b) la somma richiesta a rimborso;
 - c) le motivazioni per le quali viene richiesto il rimborso;
 - d) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
 - e) la firma per sottoscrizione.
3. La richiesta di rimborso è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e alla posta elettronica certificata.
4. Qualora venga constatata la presenza di motivi ostativi al riconoscimento, in tutto o in parte, dell'importo richiesto a rimborso, il funzionario responsabile, prima della emissione del relativo provvedimento, informa il contribuente precisando che egli può produrre i chiarimenti e la documentazione integrativa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. Il funzionario responsabile del tributo, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
6. In presenza della comunicazione di cui al comma 4 il termine per la conclusione del procedimento si interrompe dalla data di invio della comunicazione per riprendere una volta pervenuta risposta del contribuente o, in mancanza, allo scadere del termine previsto per rispondere.
7. I rimborsi delle somme riconosciute dall'Ente indebite, sono effettuati entro 180 giorni dal ricevimento della richiesta del soggetto interessato. Non sono effettuati rimborsi qualora l'importo del credito per ciascuna entrata sia inferiore a 20,00 euro. Il credito rimane comunque attivo e verrà rimborsato in caso di maturazione di ulteriori crediti della medesima natura o del medesimo tributo complessivamente superiori a 20,00 euro, salva prescrizione.

Art. 24 - Compensazione verticale tra crediti e debiti tributari

1. È ammessa, da parte del contribuente, la compensazione tra debiti e crediti relativi alle entrate tributarie comunali disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità e nei limiti stabiliti nei commi seguenti.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 2 deve presentare, entro al termine ultimo previsto per il versamento del tributo, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno

d'imposta;

d) l'attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione ovvero, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso, sempre nel rispetto dei limiti di cui all'art. 19 del presente regolamento. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.

5. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:

a) tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo;

b) intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;

c) somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso;

6. Il servizio competente, nei termini di legge, procederà al controllo della compensazione effettuata, emettendo, se del caso, per gli eventuali errori e/o omissioni commessi, il relativo avviso di accertamento.

Art. 25 - Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'emissione degli atti di cui al comma 797, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

a. per debiti da € 100,01 a € 500,00 fino a un massimo di 6 rate mensili;

b. per debiti da € 500,01 a € 3.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;

c. per debiti da € 3.000,01 a € 6.000,00 fino a un massimo di 24 rate mensili;

d. per debiti da € 6.000,01 a € 20.000,00 fino a un massimo di 36 rate mensili;

e. per debiti da € 20.000,01 fino a un massimo di 48 rate mensili.

2. I periodi indicati alla lettera c), d) ed e) del precedente comma possono essere incrementati fino ad un massimo di altri dodici mesi e il periodo indicato alla lettera b) del precedente comma di altri 8 mesi qualora sussistano comprovate difficoltà finanziarie del contribuente richiedente;

3. È possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento IMU); in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 1 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.

4. Le rateizzazioni sono concesse, su istanza presentata dal debitore entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'avviso di riferimento, fatto salvo quanto indicato alle seguenti condizioni:

a) in caso di situazioni di obiettiva difficoltà finanziaria, presentando apposita autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000. L'Ufficio Comunale potrà comunque richiedere e valutare ulteriore documentazione a supporto della situazione di difficoltà finanziaria e nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a Euro 20.000,00 le dilazioni o rateazioni

sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea;

b) inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;

c) il beneficio di rateazione concesso decade nel caso di mancato pagamento anche di tre rate anche non consecutive, ovvero, in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di documentazione non veritiera;

d) applicazione degli interessi di rateizzazione, con maturazione giorno per giorno, sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di un punto percentuale;

e) applicazione della sanzione ridotta per adesione all'accertamento anche in caso di rateizzazione; in caso di decadenza del diritto alla rateizzazione, la sanzione sarà ridefinita nell'ammontare intero, come fissata nell'originario avviso di accertamento di riferimento;

5. La domanda di rateizzazione può anche essere presentata oltre il 60° giorno dalla data di notifica e comunque prima dell'avvio della riscossione coattiva, alle condizioni ed ai limiti di cui al comma 4, ad esclusione della lettera g). In tale ipotesi il periodo di dilazione decorre dalla data di definizione dell'atto e la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo di cui al comma 1.

6. Una volta iniziate le procedure esecutive, eventuali rateizzazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nei precedenti commi 1 e 4, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune.

7. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi, nelle ipotesi ed alle condizioni di cui al comma 4.

8. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il pagamento di entrate non tributarie.

9. Soggetto competente alla concessione di rateizzazioni di pagamento è il Responsabile della singola entrata che provvede con apposito atto.

10. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

Art. 26 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.

2. Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel conto del patrimonio, sino al compimento del termine di prescrizione.

3. L'ufficio comunale che si occupa della riscossione coattiva emette i provvedimenti di inesigibilità una volta eseguiti i seguenti controlli:

- a) Non siano stati rinvenuti immobili sui quali iscrivere ipoteca legale ovvero l'importo del debito sia inferiore alle soglie minime previste per l'iscrizione di ipoteca;
- b) Non siano stati rintracciati veicoli sui quali poter iscrivere fermo amministrativo;
- c) Il pignoramento mobiliare abbia dato esito negativo;
- d) Non esistano soggetti terzi presso i quali proporre pignoramenti presso terzi;
- e) Non siano stati individuati conti correnti postali o bancari da poter pignorare;
- f) Non siano state rinvenute in Camera di Commercio quote di partecipazione in società.

Art. 27 - Crediti di modesta entità

1. Fatte salve le diverse disposizioni che disciplinano i singoli tributi o specifiche entrate Comunali in tema di crediti di modesta entità, non si procede al recupero di crediti nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto non sia superiore all'importo di Euro 30,00
2. Qualora l'importo del credito derivi da ripetuta violazione, degli obblighi concernenti ogni singolo tributo, il limite di cui al comma 1 per ciascun periodo d'imposta e per ciascun tributo non opera il limite di cui al comma 1.
3. Se l'importo del credito supera i limiti previsti ai commi 1 e 2, si fa luogo all'accertamento ed alla riscossione, anche coattiva, per l'intero ammontare.

Art. 28 - Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi

1. Gli interessi per la riscossione delle entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, sono dovuti in misura pari al tasso di interesse legale. Nella stessa misura sono dovuti gli interessi in caso di rimborso delle entrate, a decorrere dalla data di eseguito versamento.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 29 - Limiti di esenzione per crediti derivanti da violazioni di obblighi tributari

1. Fatte salve le diverse disposizioni che disciplinano i singoli tributi o specifiche entrate Comunali in tema di crediti di modesta entità, non si procede al recupero di crediti nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto non sia superiore all'importo di Euro 30,00.
2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo nell'anno degli importi dovuti per i diversi periodi risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

Art. 30 - Limiti per il recupero di crediti nell'ambito delle procedure concorsuali.

1. In presenza di crediti tributari vantati dal comune verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali, l'Ufficio Tributi valuterà, dal punto di vista economico, l'opportunità di attivare e/o abbandonare azioni di recupero del credito, tenuto conto di:
 - ✓ spese previste per l'attivazione delle procedure di recupero (legali, di bollo, ecc.);
 - ✓ consistenza della massa attiva;
 - ✓ tempi per ottenere il pagamento;
 - ✓ profili di rischio di una eventuale azione legale.
2. È considerato in ogni caso antieconomico, e, pertanto, si abbandonerà ogni azione per ottenere il recupero del credito, indipendentemente dal suo ammontare, qualora:
 - a) l'importo del credito sia pari o inferiore alle spese previste per le necessarie procedure ovvero di importo complessivo inferiore a € 500,00;
 - b) sia stata accertata, anche in relazione al privilegio dei crediti ed alle vigenti leggi fallimentari, l'inconsistenza della massa attiva e l'impossibilità di ottenerne il pagamento.
3. L'attività istruttoria relativa alla valutazione della economicità o meno delle azioni di recupero del credito ed all'accertamento della impossibilità di ottenere il pagamento sono effettuati dal funzionario responsabile del tributo ovvero dal legale incaricato e sottoposti all'esame del legale rappresentante

dell'ente. L'abbandono dell'attività di recupero crediti, in ogni caso, deve risultare da specifico atto.

TITOLO III - CONTENZIOSO, STRUMENTI DEFLATTIVI E DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 31 - Contenzioso

1. Spetta al responsabile dell'Area cui compete la gestione del tributo, quale rappresentante dell'Ente ai sensi della norma statutaria, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'Ente. Il delegato rappresenta l'Ente nel procedimento.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.
3. Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio il rappresentante dell'ente può avvalersi dell'assistenza di un professionista, anche esterno, abilitato. In questo caso si applicano i tariffari minimi di legge.
4. Con apposito provvedimento il responsabile del relativo tributo può decidere l'abbandono delle liti già iniziate, qualora, anche su conforme parere del responsabile del servizio finanziario, emerga l'inopportunità a continuare la lite, considerati i seguenti fattori:
 - a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
 - b) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - c) costo della difesa, ponendo a confronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Art. 32 - Sanzioni tributarie

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei DD.Lgss. nn. 471/1997, 472/1997, 473/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.
3. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

CAPO I AUTOTUTELA

Art. 33 - Autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosce che l'atto stesso è affetto da illegittimità o da infondatezza, ricorre all'esercizio dell'autotutela e procede:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi, errati o infondati;
 - b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedono un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.
3. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratta di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.
4. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione), quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie e, in genere, tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi ecc.
5. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.
6. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerge la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, annulla, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
7. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a. errore di persona o di soggetto passivo;
 - b. evidente errore logico;
 - c. errore sul presupposto del tributo;
 - d. doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e. prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f. mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g. errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h. sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
8. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali è intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune.

CAPO II -RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 34 - Reclamo e mediazione tributaria

1. Avverso gli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19, del D.Lgs. n. 546/1992 è proponibile il reclamo e la mediazione secondo le norme contenute nell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, qualora la controversia abbia un valore non superiore a 20.000 euro ovvero non superiore ad euro 50.000,00 relativamente agli atti impugnabili notificati dal 1° gennaio 2018. Nel caso di reclamo cumulativo avverso più atti di accertamento ovvero nel caso di ricorso collettivo avverso più atti notificati a soggetti diversi, il valore è calcolato con riferimento ad ogni singolo atto.
2. Finalità del procedimento di mediazione è quella di consentire un esame preventivo della controversia, al fine di evitare un inutile e dispendioso contenzioso e di realizzare la giusta imposizione.
3. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile della mediazione, individuandolo, compatibilmente con la propria struttura organizzativa, in un soggetto diverso da quello che ha curato l'istruttoria dell'atto reclamato.
4. A seguito di presentazione dell'istanza, l'Ufficio competente procede:
 - a) a verificare se sussistono i presupposti e i requisiti fissati dall'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 per la presentazione dell'istanza;
 - b) a verificare la fondatezza dei motivi in base ai quali l'istante contesta l'atto impugnato, chiedendone l'annullamento totale o parziale ovvero chiedendo la rideterminazione della pretesa;
 - c) se non sussistono i presupposti per un annullamento dell'atto impugnato, a valutare la proposta di mediazione eventualmente formulata dal contribuente;
 - d) in assenza di proposta formulata dal contribuente, a valutare comunque la possibilità di pervenire a un accordo di mediazione; a tal fine, se del caso dopo aver invitato il contribuente al contraddittorio, può formulare - se ne ravvisa i presupposti - una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione della pretesa, ai sensi del comma 8 dell'articolo 17-bis;
 - e) qualora non si ravvisino i presupposti per la conclusione di una mediazione previa rideterminazione della pretesa, a formulare una proposta di mediazione che consenta al contribuente di accettare l'intero importo del tributo, accertato con l'atto impugnato, al solo fine di beneficiare della conseguente riduzione delle sanzioni irrogate;
5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere ai sensi del comma 3, l'Ufficio provvede al diniego dell'istanza, mediante provvedimento scritto e debitamente motivato.
6. L'istanza di reclamo/mediazione è improponibile in caso di impugnazioni:
 - a) di valore superiore a ventimila euro;
 - b) di valore indeterminabile;
 - c) riguardanti atti non impugnabili;
 - d) di atti in cui non è legittimato passivamente il Comune
7. Accertata l'ammissibilità dell'istanza e verificata l'impossibilità di procedere a un annullamento dell'atto impugnato, l'Ufficio valuta attentamente, anche in assenza di proposta formulata dal contribuente, la sussistenza dei seguenti presupposti per la mediazione, individuati dal comma 8 dell'articolo 17-bis:

- a) incertezza delle questioni controverse;
 - b) grado di sostenibilità della pretesa;
 - c) principio di economicità dell'azione amministrativa.
- 8.** Nelle ipotesi in cui, precedentemente alla notifica dell'istanza, sia stata inutilmente esperita la procedura di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è opportuno che l'Ufficio valuti tutti gli elementi utili per la mediazione, risultanti dagli atti acquisiti, inclusa l'eventuale proposta di definizione formulata in fase di accertamento con adesione.
- 9.** Effettuate le valutazioni in ordine all'istanza di mediazione secondo le modalità indicate al precedente comma 7, l'Ufficio, qualora ritenga sussistenti i presupposti per la mediazione, procede sulla base delle seguenti modalità:
- a) se l'istanza presentata dal contribuente contiene altresì una motivata proposta di mediazione completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa, che presenti i presupposti per l'accoglimento integrale, lo stesso Ufficio può invitare il contribuente a sottoscrivere il relativo accordo di mediazione nel modo che risulti più celere ed efficace, senza bisogno di particolari formalità;
 - b) in mancanza di proposta formulata nell'istanza, l'Ufficio, quando opportuno, comunica una propria proposta motivata di mediazione, completa della rideterminazione della pretesa tributaria, recante, in calce, il nominativo e i recapiti del funzionario incaricato, al fine di consentire all'istante di contattare in modo celere l'Ufficio, sia per la sottoscrizione dell'accordo, qualora intenda integralmente aderirvi, sia per avviare un contraddittorio sulla proposta di mediazione;
 - c) negli altri casi in cui ritenga possibile esperire la mediazione, l'Ufficio invita il contribuente al contraddittorio.
- 10.** L'Ufficio invita il contribuente al contraddittorio, quando non reputi possibile e/o opportuno formulare immediatamente una motivata proposta di rideterminazione della pretesa. L'invito può avvenire anche telefonicamente o a mezzo posta elettronica, senza bisogno di particolari formalità. L'esito del contraddittorio viene descritto in un apposito verbale. Qualora il contribuente non si presenti al contraddittorio, il dirigente o funzionario incaricato annota la "mancata presentazione" dello stesso sull'originale dell'invito al contraddittorio.
- 11.** In caso di sottoscrizione dell'atto di mediazione, si applica la riduzione delle sanzioni nella misura prevista dall'art. 17-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 546/1992.

CAPO III - DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 35 - Istituzione del diritto di interpello

- 1.** Il presente capo è formulato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97, dell'articolo 11 della Legge n. 212/00, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del D. Lgs. n. 156/2015 che disciplinano il diritto di interpello che consiste nella possibilità, concessa al contribuente, di inoltrare all'ente impositore circostanziate e specifiche istanze concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
- 2.** Il contribuente può interpellare l'Ufficio Comunale per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.

3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza l'Ufficio comunica all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

Art. 36 – Procedure ed effetti

1. L'Ufficio Comunale risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.

2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'Ufficio Comunale, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Ufficio Comunale con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'Ufficio Comunale ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).

4. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 37 – Legittimazione e presupposti

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'Ufficio Comunale per rendere la propria risposta.

Art. 38 – Contenuto dell'istanza di interpello

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- b) l'oggetto sommario dell'istanza;
- c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;

g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, all'istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

3. Nei casi in cui l'istanza sia carente dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Art. 39 - Inammissibilità dell'istanza

1. L'istanza è inammissibile se:

- a) è priva dei requisiti di cui all'articolo 38;
- b) non è presentata preventivamente ai sensi dell'articolo 37;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 38, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

2. La risposta all'istanza di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non è impugnabile.

CAPO IV - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 40 - Istituto dell'accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 50 della legge n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 in quanto compatibili e come disciplinato dagli articoli seguenti.

2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Art. 41 - Ambito di applicazione dell'istituto

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo ovvero agli avvisi di accertamento dei tributi in conseguenza di un'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.

2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:

- i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
- i casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo;
- i casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.

3. Al fine di evitare da un lato incertezze da parte dei contribuenti e dall'altro che vengano presentate istanze di definizione al solo fine di ottenere la sospensione dei termini per ricorrere e per pagare, negli avvisi di accertamento emessi viene, di norma, indicato se in relazione agli stessi può essere oppure no presentata istanza di accertamento con adesione.

4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

5. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Art. 42 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

2. Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il funzionario responsabile del tributo.

Art. 43 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale

1. In presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, il funzionario responsabile, prima di notificare l'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC un invito a comparire.

2. Nell'invito a comparire il funzionario responsabile specifica:

- ✓ il tributo;
- ✓ i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
- ✓ gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio (cespiti imponibili, indirizzo o estremi catastali, ecc.);
- ✓ le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti e le relative motivazioni;

- ✓ il giorno, l'ora ed il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante, munito di delega, dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio, da fissarsi in data non anteriore a 30 giorni dalla notifica dell'invito.

3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

Art. 44 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 50 della legge n. 449/1997, qualora riscontri nello stesso elementi valutativi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta all'Ufficio Protocollo, indicando il proprio recapito telefonico.
2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata cumulativamente per i singoli avvisi di accertamento notificati.
3. L'impugnazione dell'avviso ovvero la presentazione del reclamo-mediazione comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo o qualora il contribuente non si sia presentato per la definizione dell'accertamento.
5. Qualora gli avvisi di accertamento per i quali viene richiesta l'istanza di accertamento con adesione siano riferiti ad alcune annualità di imposta, con esclusione di altre annualità passibili di accertamento, il contribuente può, in sede di presentazione dell'istanza ovvero in sede di contraddittorio, richiedere che la definizione venga estesa anche alle annualità di imposta per le quali non è stato notificato l'avviso, limitatamente ai cespiti imponibili individuati negli accertamenti già emessi. È facoltà del funzionario responsabile accogliere o meno la richiesta di estensione dell'accertamento con adesione.

Art. 45 - Effetti dell'istanza di accertamento con adesione

1. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
2. L'istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.

Art. 46 - Esame dell'istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente ed invito a comparire

1. Il funzionario responsabile al quale sia pervenuta da parte del contribuente istanza di accertamento con adesione ne verifica la legittimità e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione

dell'istituto.

2. È inammissibile l'istanza di accertamento con adesione presentata:
 - a) per la definizione di elementi che esulano dall'ambito di applicazione dell'istituto;
 - b) per la definizione di avvisi di accertamento per omessi o parziali versamenti;
 - c) oltre i termini utili per proporre ricorso avverso l'avviso di accertamento;
3. Entro il termine di 15 giorni dalla presentazione dell'istanza il funzionario responsabile:
 - a) dichiara l'inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione mediante comunicazione da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - b) formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire per la definizione in contraddittorio dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo della comparizione.

Art. 47 - Procura

1. Il contribuente può farsi rappresentare in tutte le fasi del procedimento da un proprio procuratore speciale.
2. Il procuratore speciale di cui al comma 1 deve essere munito di delega, con firma che può essere autenticata anche dal funzionario comunale addetto alla definizione. Se il delegato è persona abilitata all'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la firma è autenticata dal delegato medesimo.

Art. 48 - Contraddittorio

1. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente o suo procuratore fornisce al funzionario le precisazioni, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
3. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, vengono accordate solamente se avanzate entro tale data.
4. In sede di contraddittorio per la definizione dell'accertamento con adesione il funzionario responsabile deve compiere un'attenta valutazione della fondatezza degli elementi posti alla base dell'accertamento, delle motivazioni addotte dal contribuente, del rapporto costi-benefici dell'operazione, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. Qualora concordemente stabilito tra le parti in relazione all'esigenza di acquisire ulteriori elementi istruttori o di approfondire particolari problematiche, possono essere fissati ulteriori e successivi incontri.
6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

Art. 49 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto, oltre all'indicazione degli atti presupposti (la dichiarazione del contribuente,

la pretesa tributaria formalizzata ed il richiamo alla documentazione in atti) vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:

- a) gli elementi di valutazione adottati dal contribuente;
- b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
- c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
- d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Art. 50 - Modalità di versamento. Rateizzazione

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito con le stesse modalità di versamento del tributo a cui si riferisce, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione.
2. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a € 15.000,00 è ammesso il pagamento rateale con un massimo di:
 - 8 rate trimestrali per importi fino a € 50.000,00;
 - 12 rate trimestrali per importi superiori a € 50.000,00.
3. In tal caso il contribuente è tenuto a prestare garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del D.Lgs. n. 385/1993 per il periodo di rateazione, aumentato di un anno. La garanzia deve prevedere l'immediata operatività a semplice richiesta e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
4. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi al saggio legale vigente al giorno del pagamento della prima rata, calcolati in tale data e fino alla scadenza di ciascuna rata.

Art. 51 - Perfezionamento dell'adesione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.
2. Entro i successivi 10 giorni dal versamento di cui al comma 1, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte. In tale circostanza verrà rilasciato al contribuente o a suo incaricato l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

Art. 52 - Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'articolo 51, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
2. L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa nei seguenti casi:
 - ✓ definizione riguardante accertamenti parziali;
 - ✓ sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del comune

alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 53 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni collegate al tributo che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.

Art. 54 - Omesso, parziale, tardivo versamento delle somme dovute

1. In caso di rateazione delle somme dovute, il mancato pagamento di una delle rate diverse dall'prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e la riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
2. È esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:
 - a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;
 - b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche con riguardo al versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute.
4. Nei casi previsti dal comma 2, nonché in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede alla riscossione coattiva dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.
5. La riscossione coattiva di cui al comma 4 non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55 - Disposizioni finali ed entrata in vigore.

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, dei Regolamenti delle singole entrate, tributarie e patrimoniali, e del Regolamento di contabilità dell'ente.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2022 e abroga il precedente Regolamento delle Entrate Comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 02/07/2020 e ss. mm. e ii.